

LAVORO E PREVIDENZA

Il lavoro sportivo dilettantistico e il codice del terzo settore – II^o parte

di Guido Martinelli

Dopo aver esaminato, con il [precedente contributo](#), l'orientamento della Suprema Corte, esaminiamo ora alcune recenti **sentenze di merito**, sempre in tema di **rapporto di lavoro sportivo dilettantistico**.

La prima è la **sentenza della Corte d'Appello di Milano (Sezione lavoro) n. 121 del 10.04.2019**. Anche in questo caso una **società sportiva dilettantistica** aveva proposto appello avverso la sentenza del **Tribunale** che aveva rigettato l'opposizione a verbale di accertamento e conseguente **cartella esattoriale di pagamento Inail ed avviso di addebito Inps**. Ci si riferiva ad un **istruttore di fitness e una addetta alla segreteria**.

La **società opponente** contestava la debenza delle somme in quanto **operava il regime di esenzione contributiva ex articolo 67 Tuir**, trattandosi di **compensi qualificabili come redditi diversi**.

Il Giudice di prime cure aveva **negato ingresso alla tesi dell'opponente**, rilevando nel caso di specie "**una vera e propria attività professionale**" idonea ad **escludere l'applicazione del regime di favore**.

Il requisito della professionalità era rinvenuto

- nel caso dell'istruttore di **fitness, nella correlazione tra il tipo di pratica sportiva, fitness, e la preparazione e competenza tecnico-scientifica dell'istruttore, laureato in scienze motorie**,
- nel caso dell'addetta alla segreteria, **dallo svolgimento della prestazione in via esclusiva ed in modo continuativo da oltre cinque anni**.

Il Collegio riteneva **fondato l'appello**.

Dal compendio normativo esaminato, la **Corte d'Appello** evinceva l'esistenza di un regime di favore che assiste le erogazioni effettuate da società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni a fronte dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica, da intendersi per tale non solo quella agonistica o funzionale alla stessa ma anche quella ad essa afferente, preparatoria e strumentale.

Il regime prevede che i **compensi** menzionati debbano essere considerati "diversi", e se le somme percepite **non superano la soglia massima fissata**, non concorrono a formare l'imponibile di reddito.

Per la classificazione quali redditi diversi **devono**, a parere del Collegio, **ricorrere sia il presupposto soggettivo, costituito dalla natura dilettantistica dell'ente sportivo erogante, sia il requisito oggettivo, dato dalla "corrispettività" all'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica.**

La **disciplina praticata dall'associazione** non rientra tra quelle riconducibili al **professionismo sportivo**, pertanto i relativi **collaboratori** non "possono essere assoggettati alla disciplina contenuta nella legge n. 91/1981" ovvero **non sono sportivi professionisti**.

Il Giudice di primo grado, proseguiva il Collegio, aveva **escluso l'applicazione dell'esenzione** ravvisando il **requisito della professionalità** nello svolgimento della prestazione ricavato dalla preparazione e competenza specifica del soggetto, laureato in scienze motorie, dalla continuità della prestazione e dalla misura del compenso.

L'argomento non era condiviso dal Giudice di appello che osservava che **la non professionalità, quale condizione di esenzione, è richiesta solo per le bande musicali e filodrammatiche e non per le collaborazioni in ambito sportivo dilettantistico**: "ciò che conta è che le collaborazioni vengano svolte in favore di organismi che persegono finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal Coni o dagli enti di promozione...".

Le relative prestazioni, **proprio in virtù della natura del beneficiario delle stesse, "non possono assumere i caratteri della professionalità** proprio perché inserite in un **contesto qualificato** dal riconoscimento di un **organo pubblico...** quindi una sorta di **presunzione del carattere non professionale delle prestazioni in esame**".

In relazione ai collaboratori amministrativo- gestionali, la sentenza in rassegna valutava il relativo rapporto ai fini del godimento del regime agevolativo come non professionale perché non esigeva "conoscenze tecniche-giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente". Pertanto "la raccolta di iscrizioni, la tenuta della cassa o della contabilità da parte di soggetti non professionisti ha natura **non professionale**".

L'appello era accolto per l'insussistenza delle pretese contributive azionate e, per l'effetto, **veniva annullata la cartella esattoriale e l'avviso di addebito opposti**.

Questa decisione sembra confermare la **tendenza**, già da tempo presente nella Giurisprudenza di merito (e nella prassi amministrativa - [circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro 1/2016](#)) di **ritenere il rapporto di lavoro sportivo come categoria "speciale" e, come tale, non riconducibile a nessuno dei criteri ermeneutici del lavoro autonomo o subordinato**. Fino ad oggi, però, come abbiamo visto, tale orientamento non è ancora accolto dalla Cassazione.

Master di specializzazione

LABORATORIO DI REVISIONE LEGALE: GLI ASPETTI CRITICI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)